

COMUNE DI PADULA

Provincia di Salerno

PIANO DEL COLORE PER L'EDILIZIA STORICA

L. R. N. 26 del 18 ottobre 2002



10

Manuale del Piano del Colore - Normativa di attuazione

agosto 2005

Il Sindaco

dott. Giovanni Alliegro

I Progettisti

arch. Gesualdo De Vivo

ing. Maria D'Onza

ing. Liliana Paolino

Il Responsabile dell'Area Tecnica

arch. Giuseppe Ferricelli

INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Obiettivi e Finalità	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 3 - Elaborati del Piano del Colore per l'edilizia storica	pag. 2
Art. 4 - Procedure di approvazione degli interventi	pag. 3
Art. 5 - Vigilanza, Responsabilità, Sanzioni	pag. 4

TITOLO II – UNITA' MINIME DI DECORO

Art. 6 - Categorie di Decoro e Unità Minime di Decoro	pag. 5
Art. 7 - Classificazione delle Categorie d'Intervento Interventi ammissibili e/o compatibili	pag. 6

TITOLO III – MODALITÀ D'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 8 - Criteri di tutela	pag. 10
Art. 9 - Articolazione delle prescrizioni	pag. 10
Art. 10 - Conformazione delle coperture	pag. 10
Art. 11 - Coperture a tetto	pag. 10
Art. 12 - Coperture a volta	pag. 11
Art. 13 - Altri sistemi di copertura	pag. 11
Art. 14 - Abbaini e lucernari	pag. 11
Art. 15 - Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori	pag. 12
Art. 16 - Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici	pag. 13
Art. 17 - Volumi tecnici in copertura	pag. 13
Art. 18 - Composizione architettonica delle facciate	pag. 13
Art. 19 - Intonaci	pag. 14
Art. 20 - Rivestimento di facciata	pag. 15
Art. 21 - Elementi decorativi	pag. 15
Art. 22 - Coloriture e tinteggiature	pag. 16
Art. 23 - Elementi aggettanti	pag. 17

Art. 24 - Infissi esterni	pag. 18
Art. 25 - Portoni e vetrine	pag. 19
Art. 26 - Opere in metallo	pag. 21
Art. 27 - Canali di gronda e pluviali	pag. 21
Art. 28 - Impianti tecnologici di facciata	pag. 22
Art. 29 - Insegne	pag. 24

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e Finalità

Il Piano del Colore per l'edilizia storica è uno strumento di programmazione e di tutela delle qualità cromatiche e decorative degli involucri - intesi come facciate e coperture, comprese le parti comuni coperte e quelle scoperte di pertinenza - dei fabbricati "storici" e mira a individuare, per ogni singolo elemento o parte dei piani verticali e orizzontali, le modalità d'intervento, i materiali, i colori e le forme da impiegarsi.

Le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Colore per l'Edilizia Storica - *Manuale del Piano del Colore* - di Padula costituiscono il riferimento normativo per la progettazione degli interventi di conservazione, recupero e valorizzazione del suo patrimonio edilizio storico, al fine di restituire alla *città storica* una identità riconoscibile e un'elevata qualità urbana.

Il Piano del Colore per l'Edilizia Storica, di seguito denominato *Piano del Colore*, si esprime non solo sulle *cromie* degli edifici, ma propone anche soluzioni integrate attraverso il recupero di materiali, tecniche, qualità architettonica delle facciate.

Art. 2 - Ambito di applicazione

In applicazione dell'art. 12 comma, lettera b della Legge Regionale n.26/2002, e dell'art.11 del suo Regolamento d'Attuazione, è istituito il Piano del Colore per l'Edilizia Storica che concorre, insieme al:

- Programma di Valorizzazione
- Studio di fattibilità
- Catalogazione dei beni o gruppi di beni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 26/2002
- Piano del Colore per l'Edilizia Storica
- Manuale delle tecniche di intervento e dei materiali
- Piano di Manutenzione Programmata dei beni o gruppi di beni classificati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26/2002

a costituire, come atto di programmazione dotato di valenza autonoma, **il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale** dei tessuti insediativi storici.

Il Piano del Colore si applica alle aree individuate come "centro storico" e "quartiere urbano antico", ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.R. 26/2002.

In particolare, la presente Normativa d'Attuazione – di seguito *Manuale del Piano del Colore* - disciplina gli interventi per il restauro, il decoro e l'attintatura degli edifici che rientrano nell'ambito perimetrato, così come indicato nella *Tav. 4: COMPARTI DI STUDIO - scala 1:2000*.

Art. 3 - Elaborati del Piano del Colore per l'edilizia storica

Gli elaborati del Piano del Colore per l'edilizia storica sono i seguenti:

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA (elaborato n. 1)
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE (Tav. 2) scala 1:25000
3. STRATIFICAZIONE STORICA DEGLI INSEDIAMENTI (Tav. 3) scala 1:2000
4. COMPARTI DI STUDIO (Tav. 4) scala 1:2000
5. PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE CORTINE EDILIZIE SIGNIFICATIVE (Tav. 5) scala 1:1000
6. SCHEDATURA DELLE UNITÀ MINIME DI DECORO (elaborato n. 6)
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA. (elaborato n. 7)
8. PROSPETTI DELLE CORTINE URBANE - STATO DI FATTO E PROGETTO DEI CROMATISMI PREVISTI scala 1: 200
 - VIA XX SETTEMBRE – EST (Tav. 8.1)
 - VIA XX SETTEMBRE – OVEST (Tav. 8.2)
 - CORSO GARIBALDI – NORD (Tav. 8.3)
 - CORSO GARIBALDI – SUD (Tav. 8.4)
9. CATEGORIE DI DECORO (Tav. 9) scala 1:2000
10. MANUALE DEL PIANO -NORMATIVA DI ATTUAZIONE (elaborato n. 10)

Art. 4 - Procedure di approvazione degli interventi

Gli interventi disciplinati dalle presenti Norme tecniche si riferiscono esclusivamente alle facciate e alle parti comuni del patrimonio edilizio esistente. Per essi, nell'ambito di vigenza del Piano del Colore per l'Edilizia Storica di Padula, sono stabilite le seguenti procedure:

1. Gli interventi di *manutenzione ordinaria* - di cui all'art. 3 lettera a) del TU in materia edilizia, Dpr 380/01 e successive modifiche e integrazioni - saranno oggetto di denuncia di inizio attività (DIA).
2. Gli interventi di *manutenzione straordinaria* - di cui all'art. 3 lettera b) - o *restauro e risanamento conservativo* - di cui all'art. 3, lettera c) del TU in materia edilizia Dpr n.380/01 e successive modifiche e integrazioni - sono oggetto di denuncia di inizio attività (DIA).
3. Gli interventi di *ristrutturazione edilizia*, limitatamente a modifiche delle facciate - di cui all'art. 3, lettera d) del TU in materia edilizia Dpr n.380/01 e successive modifiche e integrazioni - sono oggetto di Permesso di Costruire.

Alla documentazione prevista dal Regolamento Edilizio per la presentazione delle Denunce di Inizio Attività o delle istanze di Permesso di Costruire, deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione fotografica dello stato attuale a colori;
- prospetto di rilievo in scala, 1:50, con indicazione di tutti gli elementi architettonici di facciata (cornicione, cornici finestre, infissi, fasce marcapiano, frontone finestre, persiane, ringhiere, basamento, portale, paraste, gronde, pluviali);
- prospetto di progetto, in scala 1:50, con la proposta di colorazione prescelta tra quelle indicate nella *Tavolozza dei Colori* del Piano e secondo la corrispondente Categoria di Decoro;
- prospetto, in scala adeguata, del fabbricato oggetto d'intervento - l'indicazione del colore di progetto - e dei fabbricati adiacenti con i colori esistenti;
- scheda dell'Unità Minima di Decoro, che documenti lo stato di fatto, comprendente i caratteri tipologici di facciate, finiture e decori, la datazione, lo stato di conservazione, le residue tinte originarie e i relativi supporti, oltre ai cromatismi proposti;

- scheda elaborata dal direttore dei lavori, al termine di questi ultimi, con cui documentare l'intervento realizzato - con particolare attenzione ai cromatismi applicati, agli infissi, alle inferriate, agli ornati, ecc. posti in opera – funzionale alla costituzione di un *Archivio del Colore* del centro storico.

Art. 5 - Vigilanza, Responsabilità, Sanzioni

La vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001 - T.U.ED., spetta al "dirigente o il responsabile del competente Ufficio Comunale".

Le sanzioni vengono stabilite in base alle normative vigenti e in modo proporzionale alla gravità dell'abuso (T.U.ED. n.380/2001, art.30-38, 41).

Gli abusi possono essere generalmente di due tipi:

- opere eseguite in modo totalmente abusivo;
- opere eseguite in modo difforme alle indicazioni concordate tra richiedenti, Commissione Colore del Comune di Torino o, per i casi 1089 e 1497, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali di Salerno e Avellino (B.A.A.S.).

Vengono sanzionate le seguenti opere:

5.1 Opere eseguite abusivamente e cioè con inosservanza dei vincoli del presente regolamento o non eseguite in base alle ordinanze.

5.2 Opere eseguite in difformità alle indicazioni preventivamente concordate, tra cui:

5.2.1 tinteggiatura eseguita con tinte difformi rispetto a quelle concordate e/o prescritte;

5.2.2 tinteggiatura eseguita con distribuzione delle tinte difforme da quella concordata e/o prescritta;

5.2.3 tinteggiatura e cancellazione di decorazioni dipinte o a graffito o demolizione di decorazioni ceramiche, ecc.;

5.2.4 tinteggiatura di materiali lapidei, laterizi, cementizi, litocementizi o di intonaci decorativi a vista.

Il "dirigente o il responsabile del competente Ufficio Comunale" esercita la vigilanza e, attraverso le ingiunzioni e le ordinanze, applica le seguenti sanzioni:

5.3 Per le opere eseguite abusivamente ai sensi del presente Manuale (Articolo 5.1), con ordinanza del Responsabile dell'U.T.C. e dopo 30 giorni dall'accertamento dell'abuso, viene applicata una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 100% del valore delle opere eseguite, e comunque non inferiore a € 1000,00, e ordina il ripristino dei luoghi, oppure, in caso contrario, la Giunta Municipale può provvedere d'ufficio al ripristino a spese degli inadempienti, anche mediante l'affidamento a trattativa ad imprese private o ad aziende pubbliche;

5.4 Per le opere eseguite in difformità al presente Manuale (Artt. 5.2.1 /5.2.2 /5.2.3 /5.2.4) è applicata, entro 30 giorni, attraverso l'ordinanza del Responsabile dell'U.T.C., una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 100% del valore delle opere eseguite in difformità e comunque non inferiore a € 516,00 , e ordina il ripristino dei luoghi secondo le modalità già descritte all'art. 5.3.

TITOLO II UNITÀ MINIME DI DECORO

Art. 6 - Categorie di Decoro e Unità Minime di Decoro

Gli edifici, compresi nella perimetrazione del Piano del Colore, sono omogeneamente suddivisi in *Categorie di Decoro* che, per fronti edilizi e/o piani verticali e secondo una distinzione storico-architettonica dei caratteri edilizi, raggruppano le diverse *Unità Minime di Decoro (UMD)*, cioè le facciate individuate nell'elab. 6 del Piano del Colore - SCHEDATURA DELLE UNITÀ MINIME DI DECORO.

Sono riconosciute *Categorie di Decoro* per il Piano del Colore:

Categoria I edificio (o parte di edificio) di valore ambientale architettonico e storico-artistico

Categoria II edificio o parte di edificio fino al XVII secolo

Categoria III edificio (o parte di edificio) datato tra il XVII e la prima metà del XIX secolo

<i>Categoria IV</i>	edificio (o parte di edificio) dalla seconda metà del XIX fino alla prima metà del XX secolo
<i>Categoria V</i>	edificio (o parte di edificio) dopo il 1945

**Art. 7 - Classificazione delle Categorie d'Intervento.
Interventi ammissibili e/o compatibili.**

Il Manuale del Piano del Colore di Padula detta una normativa particolareggiata in merito agli interventi ammissibili su ciascun edificio -Categorie di Decoro – ed in relazione alle parti omogenee delle facciate - Unità Minime di Decoro - intonaci, coloriture e tinteggiature, elementi architettonici.

Le categorie di intervento di cui alle presenti norme (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) fanno riferimento alle tipologie definite dalla L. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Manutenzione ordinaria (M.O.)

Gli interventi di manutenzione ordinaria sulle superfici di facciata, comprese operazioni di pulitura da depositi di polvere e di sporco, sono esclusivamente quelli che non comportano modifica alcuna nella compagine architettonica e nei materiali di finitura, rapportati a granulometrie e tecniche di trattamento parietale superficiale preesistenti.

Tali interventi sono unitariamente disciplinati dalle seguenti norme:

- La M.O. delle superfici di facciata (intonaci, coloriture e tinteggiature, elementi architettonici) dovrà avvenire per parti intere corrispondenti ai fronti edilizi e/o piani verticali. Non sono ammessi interventi parziali di trattamento di fondi e corniciami.
- La M.O. di intonaci plastici (applicazioni non consentite dal Piano del Colore) è permessa solamente per limitare il degrado dei sistemi di tinteggiatura e pitturazione esistenti.
- La M.O. di sistemi di tinteggiatura e pitturazione del tipo *pellicolante* dovrà essere eseguita con prodotti di accertata qualità che assicurino buona resistenza dei pigmenti, stabilità cromatica e traspirabilità agli strati pittorici.

- La M.O. delle coloriture e tinteggiature dovrà essere orientata dalla Tavolozza dei Colori, allegata alle presenti norme, per Categorie di Decoro per fronti edilizi e/o piani verticali: Cat. I, II Colori Storici Originari (tipo MO/1); Cat. III, IV Colori Storici Originari e di Progetto (tipo MO/2); Cat. V Colori Storici Originari, di Progetto e Colori Moderni (tipo MO/3).

2. Manutenzione straordinaria (M. S.)

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle superfici di facciata devono rispettare le compatibilità indicate dal Piano del Colore per quanto concerne materiali e tecnologie costruttive, al fine di omologare il trattamento esteriore delle parti omogenee (intonaci, coloriture e tinteggiature, elementi architettonici) alla classificazione per Categorie di Decoro. Inoltre, le opere di M. S. dovranno rispettare l'articolazione per "Unità Minime di Decoro" (UMD) con trattamento organico dei fronti edilizi e/o piani verticali componenti l'intero edificio.

Sono considerati interventi di M. S. quelli che interessano il rifacimento di oltre il 40% degli intonaci della superficie di facciata e/o il rinnovamento di coloriture (anche in recupero di cromie precedenti), nonché la modifica degli elementi, architettonici, decorativi e pittorici, di facciata.

Gli interventi di M. S. devono rispettare le seguenti norme:

- Negli interventi di rifacimento degli intonaci e dei sistemi di tinteggiatura, si prescrive l'uso di tecnologie tradizionali per gli edifici appartenenti alle Cat. I e II; in presenza di intonaci a grassello di calce e sabbia con coloriture a calce l'eventuale sostituzione in ripristino sarà subordinata alla dimostrazione delle condizioni di irrecuperabilità, con opere di consolidamento e restauro, delle malte e delle tinteggiature per preminenti ragioni di degrado dei leganti, delle cromie e di adesione degli strati di intonaco al supporto. Nel caso in cui, dopo attenta analisi, eventualmente supportata da una indagine stratigrafica, si decida di procedere alla demolizione degli intonaci, nel conseguente intervento di rifacimento degli stessi è consentito l'impiego di malta per intonaco (composta da leganti - calce idraulica naturale e grassello di calce - e sabbia), di malta bastarda (costituita da miscela di calci aeree e calci idrauliche naturali, o con percentuali di cemento tali da lasciare traspirare la muratura, con esclusione di additivi industriali impermeabilizzanti). (tipo MS/1)

- La realizzazione di nuovi intonaci per le Cat. III, IV, V prevede l'impiego di malta bastarda e/o di intonaci premiscelati, di mercato, con divieto di usare intonaci o sovrintonaci di tipo plastico (tipo MS/2).
- Gli interventi di ripristino e/o rifacimento delle coloriture dovranno essere eseguiti per le Cat. I e II con sistemi di tinteggiatura a calce tradizionale e/o con resine polimeriche (tipo MS/3); per le Cat. III, IV, V sono consentiti interventi con sistemi di tinteggiatura a calce con resine polimeriche e/o con sistemi di tinteggiatura a base di resine silossaniche, con caratteristiche di alta idrorepellenza e traspirabilità (tipo MS/4). Sono vietate le pitture lavabili e quelle ai silicati.
- Il rifacimento delle coloriture sarà orientato dalla Tavolozza dei Colori (l'Allegato A delle presente Manuale) così organizzata:
 1. *Colori Storici Originari* che, salvo diverse disposizioni degli Enti preposti alla tutela, saranno utilizzati per le facciate delle UMD comprese nelle Cat. I e II;
 2. *Colori Storici di Progetto* che, insieme a quelli Originari, saranno utilizzati per le facciate delle UMD comprese nelle Cat. III e IV;
 3. *Colori Moderni* che, insieme a quelli Originari e di Progetto, saranno utilizzati per le facciate delle UMD comprese nella Cat. V.

3. Restauro e risanamento conservativo (R.R.C.)

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo delle superfici di facciata mirano alla conservazione *in situ* delle parti omogenee di facciata (intonaci, coloriture e tinteggiature, elementi architettonici).

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, in funzione della presenza di elementi materici ed ornamentali di valore testimoniale, e di sistemi tecnologici tradizionali e/o moderni sono così suddivisi: per le Cat. I e II (RRC/1); per le Cat. III e IV (RRC/2); per gli edifici della Cat. V non è previsto alcun intervento di restauro e risanamento conservativo.

Per gli interventi di tinteggiatura, vale quanto detto all'ultima parte del comma precedente.

3. Ristrutturazione edilizia (R.E.)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia (tipo RE/1), limitatamente alle modifiche di facciata, sono previsti per le Cat. III, IV, V qualora la facciata sia stata

interessata da modifiche ed alterazioni incongrue; sono ammessi, pertanto, interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.

Anche in questo caso, per gli interventi di tinteggiatura valgono le norme contenute nell'ultima parte del comma 2.

Categoria	Tipologia del costruito esistente ammissibili e/o di	Interventi
	MO, MS,	decoro compatibili:
		RRC, RE
Cat. I	Edificio (o parte di edificio) di valore ambientale, architettonico e storico-artistico	MO/1, MS/1, MS/3, RRC/1
Cat. II	Edificio (o parte di edificio) fino al XVII secolo	MO/1, MS/1, MS/3, RRC/1
Cat. III	Edificio (o parte di edificio) datato tra il XVII e il XVIII secolo	MO/2, MS/2, MS/4, RRC/2,
RE/1		
Cat. IV	Edificio (o parte di edificio) dalla seconda metà del XVIII alla prima metà del XX secolo	MO/2, MS/2, MS/4, RRC/2, RE/1
Cat. V	Edificio (o parte di edificio) realizzato dopo il 1945	MO/3, MS/2, MS/4, RE/1

TITOLO III
MODALITÀ D'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 8 - Criteri di tutela

Al fine di tutelare e conservare i caratteri architettonici tipici del patrimonio edilizio storico di Padula, qualsiasi intervento, compresi quelli di manutenzione ordinaria, da eseguire sugli edifici che ricadono nell'area del Piano del Colore è soggetto all'applicazione di specifici criteri di tutela, meglio descritti negli articoli che seguono.

Art. 9 - Articolazione delle prescrizioni

Il Manuale del Piano del Colore di Padula detta norma su criteri progettuali, materiali e tecniche d'intervento, distinguendo tra le varie parti omogenee dell'edificio e tra i singoli elementi che le costituiscono; i criteri di tutela si differenziano tra: COPERTURE e SUPERFICI DI FACCIATA.

COPERTURE

Art. 10 - Conformazione delle coperture

E' prescritto il mantenimento delle coperture esistenti ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della copertura, questa dovrà essere ricostruita nella stessa conformazione e geometria, mantenendone il carattere originario.

Art. 11 - Coperture a tetto

La copertura a tetto va conservata con la relativa struttura portante in legno, ove presente, e le tegole in laterizio di copertura o sostituita con altra analoga per tipologia e materiale. Ove necessario, al fine della prevenzione del rischio sismico e previa dimostrazione dell'impossibilità a mantenere in essere la struttura originaria, sono consentiti interventi di sostituzione della struttura lignea con soletta continua in cemento armato, senza modificare le quote di colmo e di gronda.

La modifica di dette quote (fino ad un massimo di mt 1) è consentita solo se funzionale all'allineamento di più corpi di fabbrica che compongono l'Unità Minima di Decoro.

Il ripristino del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia originaria con l'impiego di tegole in laterizio o, se documentata, di altri materiali. Sono da escludersi i rivestimenti di materiale plastico o le tegole in calcestruzzo.

Nel caso di rifacimento del manto di copertura originaria è obbligatoria la riutilizzazione, per quanto possibile, dei medesimi coppi o embrici soprammessi, tegole maritate (coppi e embrici), o tegole marsigliesi o portoghesi esistenti con eventuale inserimento, in maniera alternata o casuale, di nuovi elementi ad integrazione di quelli non più recuperabili.

Art. 12 - Coperture a volta

Le coperture a volta esistenti, semplici, composte, cupole, ecc.. vanno inderogabilmente conservate. Sono consentiti i soli interventi di consolidamento statico, che non ne alterino il comportamento, e il restauro del manto di copertura originario. Sono vietate le impermeabilizzazioni a vista.

Art. 13 - Altri sistemi di copertura

Per le coperture di unità edilizie speciali come fabbriche, opifici, mercati, cinema, teatri, ecc.. si prevede la conservazione e/o il ripristino degli elementi architettonici caratterizzanti l'impianto originario come capriate, shed, lucernari, vetrate, volte e solai in vetrocemento ecc.. e del manto di copertura originale.

Art. 14 - Abbaini e lucernari

1. È obbligatoria la conservazione e il restauro conservativo degli abbaini e lucernari, esistenti negli edifici e riconducibili all'impianto originario dell'immobile. Quando ciò non fosse possibile per un accentuato stato di degrado, è consentita la ricostruzione e/o l'integrazione conservando le forme precedenti e impiegando le stesse tecniche costruttive e gli stessi materiali.
2. L'eventuale costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione dimensionale sono ammessi solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, che non siano in contrasto con le norme

urbanistiche (PRG, PdR, RE), che siano realizzati con forme e tecniche costruttive e con materiali tradizionali e che sia dimostrato il loro corretto inserimento nella copertura del fabbricato.

3. Ai fini del comma precedente, si considerano motivati da reali esigenze funzionali gli abbaini necessari per l'aerazione e per l'illuminazione di locali sottotetto adibiti ad abitazione permanente nonché quelli da realizzare per consentire l'agevole accesso alla copertura.
4. È da escludersi in modo categorico l'utilizzo di superfici a specchio.

Art. 15 - Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori

1. Per i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, è prevista la loro conservazione. Quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentite previa dimostrazioni delle reali necessità funzionali e in relazione alle esigenze di tutela ambientale.
2. Per la costruzione di nuovi comignoli in fabbricati di interesse storico e architettonico è obbligatorio l'uso di forme e finiture tradizionali, quali cotto e laterizio intonacato ed eventualmente in rame.
3. È consigliabile un conveniente raggruppamento delle canne fumarie. In caso di nuovo posizionamento, le stesse devono essere collocate ad una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
4. I torrini esalatori devono riproporre le forme e i materiali dei comignoli. È in ogni caso vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione.
5. È vietato installare canne da fumo a vista sulle facciate visibili dagli spazi pubblici. È possibile realizzare canne e camini in laterizio intonacato o in rame, in esterno, lungo le pareti, purché non interferiscano con gli elementi architettonici e decorativi della facciata.

Art. 16 - Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici

1. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate.
2. Simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

Art. 17 - Volumi tecnici in copertura

1. Per interventi nei centri storici, in aree di vincolo ambientale o, comunque, su edifici che rivestono interesse storico, i volumi tecnici vanno prioritariamente previsti all'interno delle coperture o in locali esistenti.
2. Nei casi in cui risulti indispensabile realizzarli in copertura, dovrà essere prevista una soluzione unitaria per tutti gli impianti da installare, anche se afferenti a più unità abitative, in posizione arretrata rispetto al filo delle facciate.
3. Nel caso di impianti tecnici a cielo aperto, il progetto dovrà particolarmente curare l'organizzazione unitaria degli stessi, ubicandoli al centro delle coperture e prevedendo idonee schermature.

SUPERFICI DI FACCIATA

Art. 18 - Composizione architettonica delle facciate

1. Ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-architettonico, tipologico o documentario.
2. Quando la facciata sia stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue, sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.
3. Nel corso di qualsiasi intervento di ristrutturazione o recupero della facciata, si dovrà procedere obbligatoriamente alla rimozione delle parti incongrue che fossero state aggiunte in tempi recenti all'edificio e che risultino non pertinenti con l'impianto originale della facciata.

Art. 19 - Intonaci

1. Per gli intonaci valgono le norme già contenute nell'art. 6.
2. Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione dei rapporti originari tra partiture, membrature e specchiature architettoniche, nonché la conservazione di tutte le lavorazioni plastiche e del trattamento dell'intonaco originario esistente, mediante pulitura e consolidamento.
3. Non è consentito ridurre a faccia vista edifici che si presentino attualmente intonacati, a meno di presentazione di adeguata documentazione storico-iconografica da parte del richiedente che ne comprovi l'immagine faccia a vista originaria diversa da quella attuale.
4. Nel caso di edifici con assenza totale di intonaco e non storicizzati in tale veste, dovrà procedersi alla progettazione delle opere di finitura sulla base di documenti storici, iconografici, fotografici che consentano la ricostruzione delle partiture originarie ovvero, in assenza di queste, alla progettazione dell'apparato decorativo in analogia con edifici coevi e appartenenti alla stessa categoria di decoro.
5. È obbligatorio, nel caso di manutenzione e ripristino degli intonaci, che l'intervento sia realizzato su tutti i prospetti dell'unità edilizia compresi quelli in aderenza con altri lotti che sono visibili dalla pubblica via. In nessun caso è consentito che il ripristino della superficie della parete intonacata rimanga priva di attintatura.
6. È vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio e travi in legno o altro, con valore prettamente strutturale. Nel caso di presenza di particolari costruttivi rilevanti, anche non coevi alla datazione del manufatto, ovvero che testimoniano la stratificazione dell'edificio, la loro evidenziazione è consentita previa valutazione delle soluzioni proposte.
7. L'intervento di risanamento e di rifacimento delle facciate dovrà avere cura di recuperare, a livello del basamento, ovvero del piano terra, il disegno originario dei vani con la rimozione totale delle parti incoerenti, quali rivestimenti parziali incongrui, vetrine aggettanti – ad esclusione di quelle storicizzate – e impianti.

Art. 20 - Rivestimento di facciata

1. Per tutte la parti della facciata in origine a faccia vista in pietra, mattoni, marmo, travertino, ecc.. dovrà prevedersi prioritariamente la rimozione delle verniciature, degli intonaci degli eventuali rivestimenti recenti sovrapposti di marmo, piastrelle o altro materiale non pertinenti con l'impianto originale, che coprono il supporto murario.
2. È vietato intonacare o tingeggiare, anche con pitture trasparenti, i mattoni a faccia vista, le pietre naturali e le parti in conglomerato cementizio, costituenti decorazioni di facciata, salvo documentati casi di preesistenze.

Art. 21 - Elementi decorativi

1. Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli, e ogni altro ornamento di edifici, esposti o non alla pubblica vista, alloggiati in nicchie o edicole a carattere religioso, profano e quant'altro, costituiscono documento dell'evoluzione storica dell'edificio.
2. Per tali elementi soggetti alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 42/2004, è prescritta la conservazione e il restauro con l'eliminazione delle parti incongrue.
3. Nel restauro di facciata è fatto obbligo conservare e restaurare gli elementi decorativi e i particolari architettonici come: cornici, fasce marcapiano, lesene, paraste, capitelli, listelli, colonne, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, basamenti, zoccolature, bugnati, ecc.. nonché le decorazioni dipinte o plastiche, emergenti dalla facciata o alloggiate in nicchie.
4. In nessun caso gli elementi decorativi, i particolari architettonici e le lavorazioni plastiche esistenti realizzate in intonaco o in materiale lapideo potranno essere eliminate e sostituite da intonaco liscio o elementi prefabbricati in cemento o gesso.
5. Nel caso di elementi decorativi, sia realizzati in intonaco che in materiale lapideo, estremamente degradati e non recuperabili con interventi di consolidamento e fissaggio, si procederà preliminarmente ad un accurato rilievo, campionatura e catalogazione degli stessi.
6. Per le parti lapidee a vista quali cornici e mensole di gronda, fasce marcapiano, lesene, capitelli, ecc.. si procederà con interventi di

consolidamento, eventuale tassellatura e sostituzione per parti gravemente degradate con nuovi elementi della stessa forma, materiale e cromatismo.

7. Per quanto riguarda le cornici dei vani, in particolare quelli del piano terra, i basamenti e le zoccolature, questi dovranno essere considerati integrando le parti mancanti in modo da evitare parti sbrecciate, lacune di materiali nonché discontinuità di spessore e profili. In presenza di elementi esistenti irrimediabilmente danneggiati si procede alla sostituzione, al fine di ristabilire l'unitarietà della facciata.
8. Nel restauro di facciata non è consentita la sostituzione e/o la sovrapposizione di soglie e davanzali in materiale diverso da quello originario o previsto dal Piano.

Art. 22 - Coloriture e tinteggiature

1. Per le coloriture e tinteggiature valgono le norme già contenute nell'art. 6.
2. Tutti i prospetti intonacati degli edifici compresi quelli laterali, interni e quelli emergenti dalle coperture, devono essere tinteggiati.
3. Il colore e il tono della tinteggiatura dovrà essere individuato nella gamma delle cromie inserite nella *Tavolozza dei Colori per i fondi facciata, i rilievi e gli ornati, i basamenti, i legni e i ferri*, (Allegato A del Manuale del Colore di Padula) articolata secondo le diverse Categorie di Decoro.
4. In presenza di edifici accorpati o frazionati, si procederà sulla base dei seguenti criteri:
 - quando l'edificio accorpato sia costituito da nuclei edilizi che evidenziano ancor oggi la propria originaria autonomia formale (diversi allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati, ecc..) si considereranno più Unità Minime di Decoro su cui intervenire con più colori distinti;
 - quando l'edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, si farà riferimento ad un'unica Unità Minima di Decoro; di conseguenza, la colorazione sarà unica.
5. Gli interventi di tinteggiatura delle facciate (escluse le parti a faccia vista) prevedono la diversificazione cromatica degli elementi dell'apparato decorativo (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani) rispetto ai fondi dei paramenti murari, secondo una diversificazione riportata anche

nella Tavolozza allegata; lo stesso vale per il piano terra basamentale quando è trattato ad intonaco a fasce, per gli altri apparati di facciata come infissi, inferriate, elementi tecnologico-funzionali (canali di gronda, pluviali, ecc..).

6. Le Categorie di Decoro danno indicazioni esclusivamente sui fondi facciata; il colore relativo ai rilievi e agli ornati, contenuto nella Tavolozza allegata, è utilizzabile in modo indifferenziato rispetto alle Categorie di Decoro.
7. Qualsiasi intervento di tinteggiatura dovrà assicurare la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate (finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, cantonate in bozze, lesene, ecc..). Quando tali decorazioni presentino lacune si dovrà procedere alla loro integrazione impiegando le stesse tecniche, forme e colori. Quando le lacune siano particolarmente estese ed interessino gran parte dell'apparato decorativo, il rifacimento delle parti mancanti sarà consentito solo quando sia possibile ricostruire con certezza il modulo costitutivo dell'apparato medesimo.
8. Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, e che non sia possibile risalire, in mancanza di adeguata documentazione storico-iconografica, alla sua immagine originaria o storicizzata, ma che, per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto, rimandino all'uso di simili decorazioni, potrà essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marca-davanzale, riquadri a porte e finestre, zoccolatura in materiale lapideo al piano terra (altezza massima mt 1) e/o trattamento a fasce dell'intonaco al piano terra.
9. Non è consentito l'uso di un colore inserito nella Tavolozza dei Colori, se è stato già utilizzato in interventi precedenti sugli edifici contigui.

Art. 23 - Elementi aggettanti

1. Dovrà prevedersi la conservazione degli elementi aggettanti quali balconi, balconate, terrazze e logge nelle loro tipologie, forme e materiali riconducibili al disegno originario della facciata comprese le balaustre in muratura piena e/o a colonnine, le ringhiere, i reggimensola in ferro/ghisa o in conglomerato intonacato.

2. Nel caso di balconi, balconate, terrazze, logge legittimati in epoca successiva all'impianto originario, in presenza di intervento sulla facciata, il progetto dovrà prevedere di uniformare la tipologia, le finiture, le dimensioni, i materiali degli elementi che le compongono.

Art. 24 - Infissi esterni

1. Nel caso di restauro di una facciata, dovrà essere prevista la rimozione degli infissi incongrui nonché il ripristino delle dimensioni originarie e anche, ove possibile, della posizione originaria delle bucatore e le conseguente sostituzione degli infissi, uniformandoli tra loro per forma, tipo e colore. In modo particolare, i nuovi infissi dovranno riproporre il disegno delle cornici e la ripartizione delle specchiature di quelli originari.
2. Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione di quei serramenti d'oscuramento che esprimono una tipicità degli edifici storici e che sono:
 - persiane con aperture ad ante;
 - scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato.
3. L'infisso dovrà essere normalmente in materiale ligneo del tipo a telaio, generalmente a uno, due o più battenti ripartiti.
4. Il colore dell'infisso, uguale per tutto l'edificio, dovrà essere scelto tra quelli contenuti nella Tavolozza dei Colori (Allegato A).
5. È vietato l'impiego di serramenti di oscuramento diversi da quelli di cui ai commi precedenti ed estranei alla tradizione (quali veneziane, sportelloni, persiane in alluminio verniciato, persiane alla viareggina, avvolgibili in pvc o in alluminio).
6. È vietato sostituire i serramenti di oscuramento originari con altri che, seppur indicati come ammissibili dal presente Manuale, presentino foggia diversa da quella originaria e risultino incongrui con il carattere architettonico della facciata (persiane in luogo di scuretti, avvolgibili in luogo di persiane, ecc..).
7. La sostituzione di serramenti originari in legno con altri in ferro o alluminio preverniciato o pvc, potrà avvenire solo per gli edifici che rientrano nell'ambito del Piano del Colore e realizzati successivamente al 1945. Tale sostituzione dovrà riferirsi a tutte le aperture che compongono le facciate dell'edificio interessato dall'intervento.

8. Gli infissi esterni potranno assumere uno dei colori compresi nella Tabella dei Colori allegata al presente Manuale.
9. È vietato l'uso di doppie finestre.
10. In alternativa si consiglia l'installazione di infissi a vetro camera, per migliorare la coibenza termica e l'insonorizzazione all'interno dell'unità abitativa. In questo caso, l'infisso originario potrà essere adeguato ovvero sostituito da altro in vetro camera riproponente lo stesso disegno, forma e colore dell'infisso originario.
11. Sono vietati i vetri a specchio.
12. È vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici appartenenti alle Cat. I, Cat. II, Cat. III, Cat. IV e che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno.
13. Le tramezzature interne di ripartizione degli ambienti, non devono interferire con le specchiature delle finestre fatti salvi i casi riconducibili all'impianto originario, ovvero storicizzato e documentabile.
14. È fatto divieto di rimuovere gli elementi di arredo storicizzati posti ai lati dei davanzali e utilizzati come reggi vasi per i quali è consentita la sola manutenzione. È prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione con eguale materiale, forme e colori.

Art. 25 - Portoni e vetrine

1. In caso di portoni in legno ben conservati è prevista la sola manutenzione. Nel caso di infisso in legno estremamente degradato e non recuperabile dovrà essere prevista la sostituzione con un infisso dello stesso tipo, forma e colore.
2. La colorazione dei portoni, fermo restando il recupero del colore originale e dell'integrazione cromatica con l'intera facciata, si può diversificare da quella degli infissi di finestre e porte finestre dei piani superiori, ma deve essere comunque compresa nella gamma cromatica stabilita dalla Tavolozza dei Colori del Piano.
3. Nelle aperture storicizzate, i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) non potranno essere eliminati o sostituiti con altri di diverso materiale.
4. Quando la conservazione o riproposizione di porte e portoni, di cui ai commi precedenti, non risulti possibile a causa delle diverse funzioni cui vengono

destinati i locali retrostanti, sarà ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura, risultino comunque compatibili con il carattere architettonico della facciata.

5. Le dimensioni originarie dei vani dovranno essere ripristinate in analogia con quelle dei vani presenti sulla stessa facciata e in allineamento con le aperture originarie dei piani superiori.
6. Nel caso di aperture non storicizzate, in evidente contrasto con la composizione architettonica della facciata, si consente lo spostamento dell'apertura che la renda compatibile con il carattere storico-architettonico della facciata (allineamento con le aperture superiori, simmetria con altre aperture storicizzate presenti nell'edificio, ecc..). Ciò determinerà l'eliminazione dell'apertura precedente e la successiva realizzazione della nuova apertura. La nuova apertura sarà realizzata per tipo, forma e materiale, in modo conforme alle altre presenti nello stesso edificio o, in mancanza di queste, in analogia con altre aperture storicizzate appartenenti ad altri edifici storici della stessa Categoria di Decoro.
7. In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione di porte e portoni incompatibili, per foggia e materiale, con la facciata medesima, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Manuale.
8. Per i locali commerciali a piano terra può essere prevista l'installazione di serrande di sicurezza avvolgibili, esclusivamente del tipo a maglia verniciata con colori analoghi agli infissi della vetrina. Sono escluse le serrande a fascioni pieni, così come i cancelletti retraibili. Nel caso di intervento sulla facciata si dovrà procedere ad uniformare la tipologia delle serrande avvolgibili anche se di proprietà diverse.
9. È tollerato il mantenimento di serrande difformi da quanto prescritto al comma precedente fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione che interessino la facciata nella sua interezza. In tali casi è sempre obbligatorio sostituirle con altre del tipo ammesso.
10. Eventuali vetrine dovranno essere posizionate a filo della parete interna, e comunque dovranno essere arretrate dal filo esterno della facciata di almeno cm 10.

11. È vietato realizzare vetrine o altri volumi espositivi sporgenti dal filo esterno dell'edificio.
12. Le insegne afferenti ai singoli locali commerciali dovranno essere collocate all'interno del vano vetrina, così come l'impiantistica che dovrà essere opportunamente occultata da schermature.

Art. 26 - Opere in metallo

1. Per tutti gli elementi in ferro, ghisa e/o altro metallo di rifinitura della facciata (grate, ringhiere, gattoni, cancelli, cancellate, e ferri battuti in genere) che costituiscono elemento caratterizzante e originario dell'impianto dell'edificio, è prevista la conservazione e il ripristino.
2. È fatto divieto di rimuovere grate di finestre, ringhiere, gattoni, cancelli e cancellate, roste di sopraluci e i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta standardi, ecc.. per i quali è consentita la sola manutenzione. È prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione con eguale materiale, forme e colori.
3. La colorazione di tutti gli elementi in metallo, dovrà seguire le cromie contenute nella Tavolozza dei Colori per i ferri (Allegato A).

Art. 27 - Canali di gronda e pluviali

1. I canali di gronda e i discendenti pluviali dovranno essere realizzati in rame, negli edifici di Cat. I, II. Per gli edifici appartenenti alle altre Cat., è ammesso anche l'impiego della lamiera e dei materiali plastici solo quando questi siano verniciati in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni e dei grigi. È categoricamente escluso l'uso dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata.
2. I canali di gronda e i discendenti pluviali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare, escludendosi l'impiego di sezioni quadrate o rettangolari.
3. Rosoni, gocciolatoi, sifoni e antefisse decorative, se preesistenti, vanno preventivamente conservati, restaurati e integrati laddove mancanti.
4. Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente

con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l'uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e in modo che non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi.

5. È consentito, laddove possibile, il posizionamento dei discendenti pluviali sotto traccia.

Art. 28 - Impianti tecnologici di facciata

Criteria generali

1. Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile.
2. A tal fine, per i singoli impianti tecnologici, valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti.
3. I concessionari degli impianti a rete (elettrica, telefonica, telematica, del gas e idrica), nel caso di nuova installazione sulle facciate di un edificio, devono obbligatoriamente rimuovere i cavi e gli impianti non più in uso.

Cavi elettrici e telefonici

4. In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi al fine sia da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico della facciata che di occultare, quanto più possibile, i cavi medesimi alla vista.
5. I cavi devono essere posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili all'esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della facciata, si considerano rispondenti alle prescrizioni dei commi precedenti i cavi che risultino:

- a. disposti secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti della facciata o in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai medesimi;
 - b. disposti secondo linee orizzontali al di sopra di fasce marcapiano o altri elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai medesimi;
6. Quando, per le caratteristiche dell'edificio, non sia possibile conseguire una delle sistemazioni di cui alle precedenti lettere "a" e "b" è inoltre ammesso disporre i cavi secondo una linea orizzontale immediatamente al di sotto della quota d'imposta dell'aggetto di gronda.
 7. I cavi visibili dall'esterno dovranno essere dipinti nello stesso colore della facciata o dell'elemento decorativo che le nasconde.
 8. I cavi dovranno garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e testimonianze di valore storico-artistico in genere.

Condutture di acqua, gas e simili

9. Le tubazioni del gas devono trovare alloggio, per quanto possibile, nelle facciate prospicienti corti o cortili, ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata in genere secondo una linea verticale e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata. Sulla facciata prospiciente la pubblica via è consentita solo la tubazione principale installata in una apposita scanalatura.
10. Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciate prospicienti la pubblica via.

Contatori

11. I contatori devono essere collocati internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via.
12. Quando ciò non risulti possibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, dalle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata.

13. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.
14. La colorazione e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da uniformarsi alla facciata nella quale sono posizionati e garantire adeguata durabilità nel tempo.

Pompe di calore, unità motocondensanti e simili

15. Non è consentito apporre sulle facciate prospettanti sulla pubblica via, o comunque da essa visibili, impianti tecnologici a vista, quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili.
16. Simili installazioni saranno ammesse solo su facciate tergali, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici. Dette installazioni sono inoltre ammesse su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurre la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati).
17. Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, ciò potrà essere ammesso solo quando il macchinario (perché completamente interno all'edificio o perché appositamente progettato), non arrechi alcuna turbativa all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno della facciata (grigliature già presenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse, ecc..) o che è possibile ricavare nella parte superiore delle aperture dei locali utilizzati.

Art. 29 - Insegne

1. Le insegne dei locali commerciali non oggetto di vincolo ex parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 42/2004, ma storicizzate, devono essere conservate.
2. Nei locali commerciali oggetto di nuova sistemazione, le insegne, luminose e non, dovranno essere collocate all'interno delle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine oppure, ove compatibile, ai vani di porte e portoni di pertinenza dell'esercizio commerciale stesso.

3. L'insegna dovrà essere collocata nella parte superiore dell'apertura di facciata, seguendone l'andamento, e dovrà inoltre essere arretrata di almeno cm 5 rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l'apertura medesima.
4. Sono vietate le insegne apposte sulla facciata, le insegne a bandiera, le insegne fisse applicate sugli sguanci laterali e in genere ogni tipo di insegna difforme dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti. Sono invece consentite targhe di materiale trasparente e/o metalliche di dimensioni contenute, posizionate con distanziatori tra i vani commerciali, sulle parti intonacate e non lapidee, e a condizione che non interferiscano con decorazioni plastiche o pittoriche.
5. Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce indiretta, pertanto è vietato l'uso di luci intermittenti e a variazioni di colore.
6. In ogni caso, per non determinare effetti da inquinamento luminoso, è vietato installare sorgenti luminose rivolte verso l'alto e si devono prevedere corpi illuminanti con basse temperature superficiali e senza emissioni di raggi UV-A.
7. In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione delle insegne non conformi alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
8. Per tutto quanto non in contrasto con la presente Normativa, le insegne sono inoltre sottoposte alle ulteriori disposizioni comunali in materia.